

INVENTARIO DELLE SUPPELLETTILI DELLA SAGRESTIA E DELLA CHIESA FARROCCHIALE DI GORLA MINORE FATTO DAL PARROCO PIETRO ANTONIO ROSSI NEL MESE DI NOVEMBRE 1703.

- Un baldacchino di damasco cremasi nuovo con sua frangia d'oro con sei bastoni per le processioni
- Un altro baldacchino di damasco cremasi, usato, con frangia di seta per le processioni con quattro bastoni
- Due baldacchini (triangoli)rossi per la esposizione del Santissimo, uno cioè per le solennità, l'altro per le feste ordinarie
- Uno stendardo di damasco cremasi con alta frangia d'oro e finimento in basso
- Un padiglione di zendalo cremasi guarnito d'oro fino
- Un altro padiglione di reffo bianco e seta
- Una pianeta rossa fatta di broccato con suo palio guarnita di oro fino
- Una pianeta bianca a fattura di broccato guarnita di oro fino
- Una pianeta di damasco cremasi con palio e piviale il tutto guarnito di oro fino
- Una pianeta con palio di diversi colori a punto d'ago francese con borsa e velo per il calice recante l'arma dei Terzaghi e dei Visconti
- Una pianeta di damasco verde guarnita d'oro fino
- Una pianeta di damasco bianco con tonicelle, piviale e palio guarniti di oro fino
- Una pianeta di damasco morello guarnita di oro fino
- Una pianeta di damasco verde guarnita di passamano di seta con palio guarnita di oro fino
- Una pianeta di grogano nero con passamano di seta
- Una pianeta morella a fattura di damasco con passamano di seta
- Una pianeta di raso rosse con passamano di oro fino
- Una pianeta di grogano morello con passamano di seta recante l'arma del Consorzio della Misericordia
- Una pianeta di rasetto a fattura di damasco di vari colori guarnita di oro fino
- Una pianeta di rasetto verde a fattura di damasco guarnita di seta

- Una pianeta di rasetto morello con lista in mezzo di colore bianco e rosso, guarnita di seta
 - Una pianeta di rasetto morello guarnita di seta con l'arma della famiglia d'Adda
 - Una sandalina cremisi e celeste per la cantoria
 - un tappeto (era un copripulpito) per il pulpito, di filo e seta di diversi colori con frangia di seta
 - Un tappeto consimile per il tavolino
 - Un tappeto consimile per il lettorino (lettorile)
 - Un piviale di colore rosso intrecciato d'oro con frangia di seta
 - Due tunicelle di damasco cremisi antico con guarnitura larga d'oro fino
 - Sedici pali in tutto
 - Una pianeta di raso bianco usata per vestire i sacerdoti in morte (secondo l'uso del tempo la salma del sacerdote defunto veniva rivestita con tutti i paramenti soliti per la celebrazione della Messa)
 - l'elenco comprende una dozzina di veli per il calice. I veli sono dei diversi colori liturgici.
 - Un velo rosso, guarnito d'oro, da coprire il Santissimo quando si predica. (Secondo l'uso del tempo durante le prediche con esposto il Santissimo, per consentire ai fedeli di mettersi a sedere, il sacerdote copriva l'ostensorio con un apposito velo)
 - Un velo rosso grande con frangia d'oro che si suole attaccare alla croce processionale (era una specie di padiglione che si applicava alla croce. L'uso è rimasto in molti paesi specie nel Veneto).
- Due tappeti di rocadino per gli altari
- Un calice con patena d'argento e sua custodia
 - Quattro calici di lotone, uno dei quali è rotto
 - Una pisside grande d'argento col coperchio e il piede di rame in dorati
 - Una pisside piccola di rame indorato
 - Sei candelieri di rame inargentato con due cantari e croce grande
 - Una lampada grande di rame inargentato
 - Una croce di tartaruga con crecefisso d'argento
 - Una croce di cristallo
 - 24 candelieri di lotone
 - 4 croci piccole di lotone

- 4 lampadi (molto probabilmente si tratta lanterne processionali) di lotone
- Un incensiere (turibulo) e navicella di rame inargentato
- Un sidelino per l'acqua benedetta di lotone
- Una tavoletta di legno di pero guarnita d'argento
- 4 reliquiari di legno di pero guarniti d'argento
- Un busto di legno indorato
- Un bacile grande di lotone
- Un bacile di peltro
- due bacillette di peltro per le ampolline
- Sei candelieri di ferro
- 12 vasi per i fiori
- Tre messali ambrosiani
- Un messale romano
- un cordone (cingolo) di seta guarnito d'oro e d'argento
- Un altro cordone di seta bianco e rosso
- Quattro camici solenni di cambraia eseguiti con pizzi
- Un camice di tela crespato
- Nove camici di tela
- Tre cordoni di reffo
- 20 amitti
- 50 purificatori
- 30 fazzoletti per altare (asciguamani)
- 24 corporali e sue animette
- 24 tovaglie lunghe per gli altari
- 26 tovaglie corte per gli altari e comunione
- Una tovaglia di cambrai con pizzo per le solennità
- Un'altra tovaglia senza pizzo per le feste domenicali
- Tre serviette grandi per la sagrestia
- Due tovaglie per le comunioni
- Una camicia (camicia) per la Madonna (la statua della Madonna non era una statua vera e propria ma un manichino rivestito alla moda del tempo)
- Una pezza di tela bianca d'opera di circa 30 braccia

ELENCO DEI LEGATI ESISTENTI NELLA CHIESA PARROCCHIALE
DI GORLA MINORE REDATTO DAL PARROCO PIETRO ANTONIO ROSSI
NELL'ANNO 1703.

1°- Legato di una Messa quotidiana, eccettuati due giorni feriali alla settimana da celebrarsi nella chiesa di S. Lorenzo in Gorla Minore, disposto da Alessandro Terzaghi e ratificato dal fratello monsignor Giovanni Giacomo Terzaghi, arciprete della metropolitana in data 22 ottobre 1619, con atto del notaio Giovanni Paolo Martignoni.

Gli eredi pagano al cappellano prete Antonio Maria Moneta di Gorla Maggiore la somma di lire 300 annue più la casa di abitazione.

2°- Legato di 5 Messe settimanali da celebrarsi nella chiesa di S. Lorenzo in Gorla Minore all'altare della Madonna del Rosario, istituito da Antonio Terzaghi e perfezionato dalle sorelle Elena e Francesca Terzaghi con atto del 3 aprile 1660, del notaio Carlo Francesco Piantanida. Il legato è di patronato dei Terzaghi che provvedono alla presentazione del cappellano. Attualmente gli oneri sono soddisfatti dal prete Antonio Tosi.

3°- Legato di una Messa festiva e tre feriali alla settimana da celebrarsi nella chiesa di S. Lorenzo in Gorla Minore all'altare di S. Giovanni Battista, in esecuzione delle disposizioni del fu Giovanni Pietro Terzaghi con atto notarile del 15 agosto 1520 del notaio Giacomo Antonio Martignoni.

L'onere è a carico del Consorzio della Misericordia di Milano e dei Terzaghi, questi ultimi hanno diritto alla presentazione del cappellano. I legati sono soddisfatti dal parroco.

4°- Legato di una Messa settimanale da celebrarsi dal parroco all'altare della Madonna del Rosario, giusta le disposizioni del fu Costanzo Terzaghi con atto del notaio Giovanni Balbi di Karnate in data 17 febbraio 1579.

Per l'adempimento del legato è gravato un pezzo di terra vigna di 12 pertiche.

5° - Legato disposto dal prete Giovanni Stefano Custodi già parroco di Gorla per la celebrazione di tante Messe in relazione alla rendita della somma capitale di lire 2.175, depositata presso il banco di S. Ambrogio in Milano.

6°- Legato di tre uffici funebri, con la celebrazione di 4 Messe in ciascun ufficio, da soddisfare nella chiesa di S. Lorenzo in Gorla Minore con l'intervento del capitolo estrinseco della pieve (cioè dei parroci di tutta la pieve). L'istituzione è stata fatta da fu Giovanni Pietro Terzaghi con atto del notaio Martignoni in data 15 agosto 1520. Gli uffici si celebrano nei giorni: 27 luglio, 2 agosto e 5 settembre. Se detti giorni sono impediti, la celebrazione degli uffici viene soddisfatta nel giorno libero più vicino. L'onere è a carico del Consorzio delle Misericordie.

7°- Legato per la celebrazione di un annuale funebre per il defunto Giacomolo Terzaghi. Per l'adempimento il testatore ha gravato un campo, attualmente di proprietà di Giovanni Battista e Giulio Terzaghi che soddisfano l'onere con un moggio di mistura.

All'ufficio funebre partecipa il capitolo estrinseco della pieve. Un tempo, secondo la volontà del testatore, tutti i sacerdoti partecipanti all'ufficiatura dovevano celebrare la Messa. A seguito della svalutazione della moneta e con la debita approvazione, il legato si adempie con l'intervento del capitolo prima detto ma con una sola Messa in canto.

Il legato fu istituito con atto del notaio Beltramino de Canibus l'8 luglio 1388.

(°) Questo è il più antico legato istituito presso la nostra chiesa parrocchiale.

8°- Legato per la celebrazione annua di un ufficio funebre a suffragio dell'anima del defunto Monsignor Giovanni Giacomo Terzaghi, arciprete della metropolitana (Duomo di Milano). Per la celebrazione di questo annuale, che si soddisfa il 19 luglio, il testatore ha donato alla chiesa una casa adiacente alla parrocchiale. Attualmente il ricavo dell'affittanza è di lire 25 annue con le quali si adempie il legato.

All'ufficiatura interviene il capitolo estrinseco della pieve. Tutti i sacerdoti convenuti debbono celebrare la Messa.

9°- Legato di lire 10 per la celebrazione solenne della festa esterna della Madonna del Rosario nella parrocchia di Gorla Minore, disposto da monsignor Terzaghi arciprete, con atto del notaio Giovanni Paolo Martignoni.

10°- Legato di lire 10 per la solenne celebrazione annuale della festa di S. Orsola, nella chiesa parrocchiale di Gorla Minore con l'intervento di sei sacerdoti. Il legato è soddisfatto dal parroco ed è stato disposto da monsignor Terzaghi arciprete.

11°- Legato per la celebrazione della Messa in canto e dei vesperi nel giorno festivo di S. Maria Maddalena, nella chiesa parrocchiale di Gorla Minore, con l'intervento di sei sacerdoti, nonché per il mantenimento perpetuo di una lampada accesa davanti all'immagine della Santa. La rendita annua è di lire 75. La spesa è così ripartita: lire 25 per la celebrazione della festa e lire 50 per il cero.

12°- Legato di lire 100 per la somministrazione di medicinali ai poveri della parrocchia. Il legato fu istituito da monsignor arciprete Terzaghi il 15 settembre 1620 e fu rinnovato il 21 maggio 1667.

Il legato è amministrato dalla confraternita del SS. Rosario che provvede alle erogazioni sulla scorta delle attestazioni rilasciate dal parroco. La somma è attualmente corrisposta dagli eredi del defunto Giovanni Battista Crivelli di Fagnano Olona.

DECRETI GENERALI COMUNICATI AL CLERO DELLA PIEVE
DI BUSTO ARSIZIO, RIUNITO NELLA CHIESA PARROCCHIALE DI OLGiate OLONA
A CONCLUSIONE DELLA VISITA EFFETTUATA DA MONS. CARLO MICHELE COSTANTINI
VISITATORE REGIONALE

1) La lampada davanti al SS. Sacramento deve essere nutrita con olio d'oliva, si respingono le motivazioni contrarie, quali la povertà della chiesa.

2) Nella celebrazione del sacrificio della Messa, il celebrante conformemente a quanto disposto dal Concilio provinciale 2°, riconfermato dal Card. Monti in occasione della visita a questa pieve, deve indossare un solo camice.

3) I ven. Parroci vigilino affinché i ragazzi, i servi e le serve che nei giorni festivi attendono alla custodia dei pascoli, non omettano di ascoltare la Messa.

4) Curino i ven. Parroci la iscrizione in apposito catalogo le SS. Reliquie conservate nelle chiese e negli oratori e che si espongono alla venerazione dei fedeli. Sull'armadio dov'è custodite si apponga l'iscrizione "RELIQUIA SS".

5) Giusta la prescrizione del Concilio provinciale 5° si esponga in sacrestia le tabelle con elencati i legati da soddisfare.

6) I padrini e le madrine dei cresimandi, analogamente a quanto è previsto per il battesimo, contraggono la parentela spirituale coi confirmandi. La parentela costituisce impedimento al matrimonio.

I nomi dei cresimandi dovranno essere scritti in apposito libro con l'indicazione dei padrini e delle madrine.

7) Si rinnova il decreto dell'Em.mo Cardinale Monti emanato per questa pieve: tutti i ven. Parroci debbono intervenire alla rinnovazione dell'acqua battesimale nei giorni di Pasqua (sabato santo) e di Pentecoste (vigilia di Pentecoste) che si compie nella chiesa plebana o prepositurale. I ven. Parroci che non interverranno al rito, salvo quelli per infermità, saranno multati con due....aurei da impiegare nella fabbrica della chiesa prepositurale. Durante il rito, sopra la cotta, i ven. Parroci indosseranno il "caputio" (ndt. era una specie di cappuccio che scendeva sulle spalle *quella*)

insegna dei parroci).

8) In conformità a quanto disposto dal sinodo diocesano 4° nel caso in cui i parroci per una qualsivoglia causa o siano impediti non possano recare la comunione agli ammalati potranno essere sostituiti da altro sacerdote purché abilitato alle confessioni.

9) Ogni singolo parroco abbia il libro sul quale, separatamente, scriva i nomi degli uomini e delle donne iscritte alla confraternita del SS. Sacramento, avendo presente che per l'acquisto delle indulgenze è necessaria la iscrizione.

I parroci rendano noto quanto sopra in occasione della Messa parrocchiale.

La disposizione vale per l'acquisto delle indulgenze annesse a tutte le confraternite.

10) A norma del Sinodo diocesano i ven. Parroci non possono concedere la dispensa dalle opere servili pubbliche e private nei giorni festivi, ad eccezione di quelle a favore della chiesa, osservata la costituzione del S/mo Papa Urbano 8°, riguardante la santificazione della festa, promulgata nell'anno 1642.

11) Come sancito dal Sinodo diocesano 36° i cappellani debbono partecipare ai divini uffici e debbono prestare la loro assistenza ai parroci sia nelle Messe in canto sia negli altri uffici, svolgendo l'ufficio del diacono e del suddiacono. Ciò nonostante ogni consuetudine contraria, anche secolare.

Se dopo due ammonizioni perduri la negligenza i cappellani incorreranno nella multa consistente nella privazione degli emolumenti e se dalla negligenza e dalla disobbedienza ne deriva scandalo grave, i colpevoli saranno sospesi a divinis.

Tutti i cappellani sono tenuti all'ossequio verso i parroci come pastori da ossequiare e venerare.

12) Nelle chiese nelle quali convengono l'uno e l'altro sesso per le funzioni di pietà, si provveda alla divisione dei fedeli mediante un divisorio di legno o di tela linea e ciò conformemente alle disposizioni sinodali.

13) I cappellani che hanno l'obbligo di celebrare in certe chiese, non potranno celebrare, specie nei giorni di festa, senza la facoltà da ottenersi dal superiore della chiesa. In caso di disobbedienza il vicario foraneo a norma del Sinodo diocesano 34° imponga loro una multa.

Tutti i chierici, come prescrivono le disposizioni sinodali, dovranno

no intervenire nei giorni festivi alla spiegazione della dottrina cristiana. Ai disobbedienti ed ai negligenti il parroco neghi le necessarie lettere per l'ammissione agli ordini sacri. (ndt. la norma riguardava i seminaristi).

14) Coloro che sono tenuti a celebrare in determinati giorni e a determinati altari dovranno osservare strettamente le disposizioni testamentarie. In caso contrario a norma delle declaratorie e delle costituzioni di questa S. Chiesa non soddisfano l'onere.

A norma del Concilio provinciale 6° e del Sinodo 36° nelle sacrestie delle chiese nelle quali i sacerdoti sono tenuti a celebrare, si istituiscano e si conservi in perpetuo il libro sul quale l'obligato scriva di sua mano tutte le volte e tutti i giorni che ha soddisfatto l'obligazione.

Ogni singolo sacerdote abbia poi un altro libro, nel quale scriva le Messe celebrate. Ciò in conformità al mandato speciale dell'E/mo Cardinale Arcivescovo.

15) Con decreto della S. Congregazione, approvato dalla Santità di Urbano 8° e promulgato nell'anno 1625, è espressamente proibito ai capitoli, collegi, società, congregazioni nonché alle singole chiese e luoghi pii assumere oneri perpetui di celebrazioni di Messe senza il consenso e la licenza scritta dal Vescovo o dal suo vicario generale.

Si avvertano i parroci affinché né loro né nelle loro chiese né nei luoghi pii a loro soggetti facciano costituzioni o fondazioni contrarie al decreto.

16) Con il medesimo decreto sono state promulgate le istruzioni annesse agli oneri per la celebrazione delle messe a causa della diminuzione dei frutti (rendite) dei legati.

Nel rinviare i parroci al decreto suddetto, si rammenta che la riduzione degli oneri è di competenza dell'Autorità Apostolica

17) I parroci ogni anno nella Messa solenne della domenica delle Palme ricordino a norma dei decreti del Sinodo diocesano 35° e delle costituzioni del 7° Concilio Provinciale che incorrono nella pena della interdizione ipso facto, quanti sono debitori verso la chiesa e verso i luoghi pii a causa della mancata soddisfazione, protratta oltre un biennio, dei legati disposti con atti di pia volontà.

La dilazione, per causa grave e previa ammonizione, può essere concessa soltanto dal vescovo o dal suo vicario generale.

In tutte le chiese, in sacrestia, si esponga una tabella dei legati con l'indicazione del nome di chi è tenuto all'adempimento, il giorno e la settimana in cui dovrà essere soddisfatto, la consistenza del legato. Il tutto come prescritto dai Concilii provinciali 4° e 6° e dai

Sinodi diocesani 34° e 36°. Le disposizioni valgono altresì per le messe e per gli anniversari.

18) Nelle società e nelle confraternite gli ufficiali dovranno essere rinnovati annualmente e non possono essere riconfermati in carica oltre il tempo indicato.

In occasione del rinnovo degli ufficiali il parroco renda palese in quale modo sono state spese le elemosine e le offerte raccolte nell'anno precedente presso i fedeli. Ciò secondo le disposizioni emanate dal Cardinale Arcivescovo.

19) Nelle confraternite e nelle società di laici dove sono più uomini tra gli ufficiali si deve scegliere un priore, un sottopriore e un tesoriere.

20) Gli ufficiali delle confraternite e delle società a norma del Sinodo 35° debbono rendere annualmente ragione dell'amministrazione delle stesse.

21) Gli amministratori delle chiese e degli oratori, delle scuole (ndt. leggi confraternite) del SS. Sacramento, registrino in apposito libro le entrate e le spese in ordine di numero e di quantità.

22) Nei libri dei battesimi, dei matrimoni e dei morti si deve sempre scrivere il nome e cognome del parroco che ha amministrato il battesimo, il giorno della nascita del battezzato e della parrocchia.

Per i matrimoni prima della celebrazione si faccia in tre giorni consecutivi o giorni di festa, la denuncia di matrimonio (ndt. la denuncia era l'equivalente delle odierne pubblicazioni).

Nelle attestazioni di morte si dovrà indicare l'età del defunto e se allo stesso sono stati amministrati i sacramenti ed è stata fatta la raccomandazione dell'anima, salvo il caso di bambini e di infanti.

L'indicazione dell'età del defunto deve essere fatta in modo chiaro e distinto e deve essere espressa per lettere.

In tutte le attestazioni si faccia uso di inchiostro nero e non si usino abbreviazioni che poi saranno difficilmente leggibili.

23) Le diverse attestazioni da rilasciarsi dai parroci, comprese le denunce matrimoniali, su mandato del vicario generale, al fine di evitare la falsità, dovranno essere controfirmate dal vicario Foraneo.

24) I sacerdoti che celebrano nelle chiese di questa pieve sono tenuti a concorrere alle spese di manutenzione della sacrestia (ndt. si intende della chiesa) nelle forme previste dal Sinodo 32°.

Da questo obbligo sono esonerati i parroci in ragione del loro ufficio e i cappellani quando fanno uso dei paramenti e dei vasi sacri di proprietà della cappellania. I cappellani saranno tuttavia tenuti al versamento di una quota modica per le spese generali.

FIRMATO C. MICHELE DE COSTANTINI VISITATORE

GIOVANNI BATTISTA FONTANA CANCELLIERE

Come facilmente si può rilevare taluni decreti riguardano essenzialmente materia di carattere strettamente liturgico, altri, invece, attengono alla disciplina ecclesiastica e altri ancora mirano a prevenire e a reprimere modi e forme connesse ai mali del secolo.

E' in questa ottica che si devono leggere le prescrizioni riguardanti i cappellani ed i titolari dei benefici i quali ritenendosi investiti dagli uffici a seguito della presentazione fatta dai patroni, generalmente famiglie nobili, si ritenevano esonerati dal prestare la loro collaborazione e il dovuto rispetto ai parroci.

Anche le confraternite incominciano a dare qualche preoccupazione alla curia ed ai curati. In genere le preoccupazioni non provenivano dalla massa dei confratelli, ma bensì da quelli investiti dalle cariche, ossia dagli "uffici" che, per inciso, costituivano una sorta di fabbriceria, ossia un organismo collegiale col compito di amministrare i beni della chiesa parrocchiale. Da qui l'attaccamento alla "fetta di potere locale", culminate in non pochi casi a forme gestionali del patrimonio che il visitatore regionale deplora senza mezzi termini.

Ultimo inconveniente lamentato è quello correlato al mancato adempimento dei legati e delle disposizioni testamentarie.

A giudicare dalle sanzioni previste e comminate agli inadempienti si può dedurre che il malvezzo aveva assunto proporzioni veramente preoccupanti e che in ogni caso esorbitavano dai confini della pieve di Busto Arsizio.